

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **438/1992** (ECLI:IT:COST:1992:438)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **21/10/1992**; Decisione del **02/11/1992**

Deposito del **13/11/1992**; Pubblicazione in G. U. **18/11/1992**

Norme impugnate:

Massime: **19062**

Atti decisi:

N. 438

SENTENZA 2-13 NOVEMBRE 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1992 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Borello Tommaso e l'I.N.P.S., iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara - integrata al minimo - aveva richiesto l'integrazione al minimo anche di un secondo trattamento di reversibilità che percepiva dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il Pretore di La Spezia, con ordinanza del 23 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude la detta integrazione.

Osserva il giudice a quo che all'ipotesi di contitolarità in argomento non possono applicarsi le precedenti declaratorie d'illegittimità - alle quali il Pretore si richiama - con cui questa Corte ha sanzionato la norma impugnata, con riferimento ad altri casi di cumulo, peraltro del tutto assimilabili concettualmente alla fattispecie di causa.

Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), con riguardo all'ipotesi di preclusione dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri in caso di cumulo con pensioni di vecchiaia erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

2. - La questione è fondata.

La norma impugnata è stata più volte dichiarata, sotto altri profili, illegittima in applicazione del principio che esclude - sino alla data del 1° ottobre 1983 - ogni preclusione dell'integrazione al minimo in caso di titolarità di più trattamenti (cfr. sentenze nn. 69, 70 e 547 del 1990, 373 e 488 del 1989, 184 e 1144 del 1988 e 102 del 1982, nonché, da ultimo, sentenza n. 165 del 1992).

Anche nel caso de quo va eliminata la residua area di operatività della norma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, in caso di cumulo con pensione diretta erogata dal Fondo di previdenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.